

TRIBUNALE DI TREVISO

esecuzione immobiliare: R.G.E. 683/2016

giudice dell'esecuzione dott. Leonardo Bianco

professionista delegato dott. Riccardo Pucher Prencis

AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto dott. Riccardo Pucher Prencis,
delegato ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione dott.ssa Alessandra Burra con ordinanza di data 22 maggio 2019 nella procedura esecutiva in epigrafe,
visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.,
viste le disposizioni sulle vendite delegate del 22.09.2020 prot. 178 e le linee guida per le attività da svolgersi nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 del 23.11.2020 prot. 238, 21.12.2020 e 18.03.2021 prot. 57 emanate dal Tribunale di Treviso,

FISSA

udienza ex artt. 572 ed eventualmente 573 c.p.c. volta al

QUARTO ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITÀ ANALOGICA E TELEMATICA SINCRONA MISTA

il giorno **4 aprile 2023**, alle ore **09:30**

con apertura delle buste alle ore 09:30

nella sala delle aste telematiche, messa a disposizione dal Gestore delle vendite telematiche Edicom Finance S.r.l. (C.F. 05091140961, iscritto al registro delle vendite telematiche di cui all'art. 3 del DM n. 32/2015)

presso **Aste 33 Srl**, in via Strada Vecchia di San Pelaio n. 20, **Treviso (TV)**

di persona e tramite la piattaforma

www.garavirtuale.it

per coloro che intendono partecipare telematicamente.

OGGETTO DELLA VENDITA:

in **due lotti**,

per la **piena proprietà** e per l'intero (1000/1000),

degli immobili così identificati:

LOTTO 1

Comune di Vittorio Veneto

NCEU- Fabbricati

(a) Sez. B, fg. 15, mapp. 37 e 408 sub 2 graffiati, Cat. A/4, cl. 1, consistenza: 7,5 vani, superficie catastale totale: 171 mq., piano T-1-2, Via Savassa Bassa n. 46 (*all'attualità n. 105*), R.C. € 215,75; con diritto alla corte comune mapp. 432 del catasto terreni e alle parti comuni dell'edificio e dello scoperto.

(b) Sez. B, fg. 15, mapp. 868, sub 2, Cat. F/2, piano T-1, Via Savassa Bassa, Unità collabenti; con diritto alla corte comune mapp. 432 del catasto terreni.

NCT- Terreni

(c) Fg. 37, mapp. 664, semin. arb., classe 4, superficie 1259 mq., R.D. € 3,25, R.A. € 3,25

In parte edificabile

(d) Fg. 37, mapp. 434, prato irriguo, classe 3, superficie 585 mq., R.D. € 2,27, R.A. € 1,21

Fg. 37, mapp. 438, incolto produttivo, classe 1, superficie 799 mq., R.D. € 0,41, R.A. € 0,21
Fg. 37, mapp. 442, incolto produttivo, classe 1, superficie 615 mq., R.D. € 0,32, R.A. € 0,16

L'edificio (a) ricade in parte su area individuata al catasto terreni al medesimo comune, foglio 37, mappale 37- Ente Urbano di mq 130; in parte su area individuata al catasto terreni al medesimo comune, foglio 37, mappale 408 – Ente Urbano di mq 131.

L'edificio (b) è un'unità immobiliare corrispondente, al catasto terreni, medesimo comune, foglio 37, al mappale 868- Ente Urbano di mq 47.

Il compendio è così descritto:

L'edificio (a) è un fabbricato d'abitazione terra-cielo con scoperto esclusivo di mq 105 (mapp. 37) e con diritto a porzione di cortile comune (mapp. 408) e con diritto alla corte comune mapp. 432 di mq 152 del catasto terreni, stessi comune e foglio, e all'area coperta dall'edificio al mappale 408 e a quella scoperta del medesimo mappale.

I beni non si configurano come condominio.

L'edificio (b) è una porzione di fabbricato terra-cielo inagibile (ex fabbricato rurale con destinazione a locale di deposito/ricovero attrezzi), con scoperto esclusivo di mq 12. Unità immobiliare con diritto alla corte comune mappale 432 di mq 152 del catasto terreni, stessi comune e foglio.

Il terreno (c) è in parte edificabile, di catastali mq 1.259, adiacente al fabbricato residenziale mapp.37-408 sub 2.

I terreni (d) sono superfici agricole in gran parte incolte, di catastali mq 1.999 complessivi, in zona distaccata rispetto ai beni immobili di cui sopra.

Per una più dettagliata descrizione ed individuazione dei beni e per ogni altro approfondimento si rimanda all'elaborato di stima.

Confini: i mappali 37, 408, 664 e 868, di cui ai punti (a), (b) e (c), formano corpo unico confinante da nord in senso orario con mappali 414, 336, 331, 454, 432, 878, 861, 609, 690, 884, 892 e 410.

I mappali 434, 438 e 442, di cui al punto (d), formano corpo unico confinante da nord e in senso orario con mappali 790, 343, 849, 445, 444, 880, 619, 441, 440, 439 e 792.

Accesso: ai beni (a), (b) e (c) da una diramazione omonima della Strada Statale di Alemagna che in quel tratto prende il nome di Via Savassa Bassa, consistente in una servitù di fatto a carico di fondi di terzi contermini, che dà accesso alla corte comune mapp. 432 e, inoltre, quanto ai beni (a) e (c) da oltre vent'anni, attraverso i mapp. 331 e 454 di proprietà di terzi.

L'accesso ai beni (d) avviene attraverso una servitù di transito di fatto su fondi agricoli di terzi, mapp. 790 e 849.

Disponibilità dei beni: alla data del sopralluogo peritale gli immobili sono risultati **liberi**.

Locazioni registrate: no ed opponibili: no.

Servitù: si richiamano le servitù venutesi a costituire in forza di atto ai rogiti del Notaio Corrado Iosa in data 20/01/1968 Rep. n. 5603, registrato a Vittorio Veneto il 23/01/1968 al n. 145 mod.1 vol.135, trascritto a Treviso il 25/01/1968 ai nn. 1427/1336, con il quale si stabilisce che a cavaliere della linea dividente i mapp. 414 e 664 (ex 414/b) dovrà essere lasciata libera una fascia di terreno larga mt 3 per il passaggio reciproco a carico ed a favore dei mappali stessi, mentre i terreni di proprietà di terzi, mapp. 115 e 414, sono gravati da servitù di passaggio per una canaletta, o una tubatura larga cm 30, per l'irrigazione del mapp. 664 (servitù attiva d'acqua). Oltre alle servitù costituite di diritto, si precisa che sul confine fra il terreno qui pignorato mapp. 664 e il mapp. 609, di proprietà di terzi, esiste di fatto un varco pedonale attualmente utilizzato dall'esecutata per l'accesso e il recesso dalla strada statale n. 51 di via

Savassa Bassa, con transito solo a piedi per mezzo di un sentiero esistente sul confinante mapp. 609, più altri mapp. di terze persone, e a favore del mapp. 664. Il CTU rende noto, inoltre, di aver riscontrato in loco la presenza di un cancello pedonale aperto lungo la recinzione posta sul confine fra il medesimo terreno mapp. 664 e il mapp. 690 di proprietà di una società intestata al coniuge dell'esecutata e che attualmente mette in comunicazione i suddetti fondi limitrofi. Tale apertura potrà comunque essere chiusa a seguito dell'aggiudicazione dei beni all'asta.

Notizie urbanistiche: per quanto riguarda il fabbricato (a), non è stato possibile reperire il titolo edilizio autorizzativo probabilmente perché il compendio risale agli anni '30-'50 del secolo scorso; pertanto, deve ritenersi legittimato. È stata reperita agli atti solo la Concessione Edilizia n. 11121/352 del 04/08/1978 per la realizzazione di un servizio igienico interno all'abitazione con contestuali interventi di sostituzione di parte dei solai e manutenzione straordinaria della copertura; a seguito dell'intervento è stata rilasciata Autorizzazione di Abitabilità con decorrenza dal 06/08/1979. Per quanto riguarda la porzione di fabbricato (b) accessorio ad uso locale di deposito, mapp.868, il CTU ha constatato che l'edificazione sia avvenuta prima della legge urbanistica del 1942 e pertanto deve ritenersi legittimata. Il perito ha reperito presso gli archivi tecnici comunali solo una Denuncia Inizio Attività presentata in data 17/03/2009 con prot. n. 10777 per interventi di manutenzione straordinaria. Per il terreno (c) è stato rilasciato Permesso di Costruire n. 213 in data 30/09/2009 (Autorizzazione n. 14179 del 02/07/2009) per "realizzazione di una recinzione di un'area di pertinenza residenziale ai sensi dell'art.3.1 lettera e.1) del D.P.R. 380/01 e s.m.i., con demolizione di un tratto esistente e realizzazione di un accesso carraio". Successivamente è stata presentata una comunicazione di inizio dei lavori in data 30/09/2010 – prot. n. 34491 a seguito della quale, però, le opere in progetto non sono più state realizzate.

Relativamente al fabbricato (a), dal raffronto fra la documentazione progettuale reperita agli atti e la situazione di fatto riscontrata il giorno del sopralluogo, il CTU ha rilevato la presenza di alcune lievi difformità interne al fabbricato residenziale. Le difformità risultano sanabili con una semplice richiesta di sanatoria ordinaria. Per quanto riguarda il fabbricato (b), il CTU precisa di aver rilevato sostanziali difformità rispetto alle opere denunciate. Diversamente da quanto previsto con la d.i.a. 10777/2009, stata invece riscontrata una ristrutturazione di tipo pesante che ha riguardato il completo rifacimento delle strutture dei solai del piano primo e del tetto con posa in opera di nuove travature in legno, nonché la realizzazione di setti e cordoli in cemento armato. I suddetti interventi risultano realizzati in assenza di progetto strutturale e conseguentemente in assenza di autorizzazione sismica da parte dell'ente competente regionale del Genio Civile. Non è dato quindi sapere se tali interventi siano stati realizzati in conformità all'attuale normativa antisismica e se l'immobile possa essere dichiarato agibile o meno; addirittura non è dato sapere neppure se tali interventi abbiano pregiudicato la staticità degli edifici contigui e strutturalmente connessi a quello in argomento. Per comprendere la sanabilità degli interventi si dovranno quindi effettuare opportuni accertamenti sulle strutture, nonché l'ottenimento di un collaudo statico che ne attesti la conformità statica.

I costi relativi alla sanatoria delle opere interne al fabbricato residenziale, quelli relativi alle pratiche di accertamento di idoneità statica del deposito accessorio, comprese pratiche di aggiornamento catastale, agibilità, oneri accessori e sanzioni, vengono complessivamente quantificati in € 8.000,00. Conteggiati in sede di valutazione.

Prezzo base ribassato: € 42.000,00 (quarantaduemila/00)

Offerta minima per la partecipazione all'asta: € 31.500,00

(trentunomila cinquecento/00 pari al 75% del prezzo base)

Aumento in caso di gara ex art. 573 c.p.c.: € 1.000,00 (mille/00)

LOTTO 2

Comune di Vittorio Veneto

NCEU

(e) Sez. B, fg. 14, mapp. 582, sub 21, cat. C/2, cl. 2, mq. 114, piano S-1, Via Savassa Bassa, RC € 141,30;

(f) Sez. B, fg. 14, mapp. 582, sub 22, cat. C/1, cl. 6, mq. 78, piano T, Via Savassa Bassa, RC € 33,36;

con diritto alle corrispondenti quote di comproprietà sulle parti ed impianti comuni dell'intero edificio previsti all'art. 1117 e ss. c.c. come più diffusamente descritto nella perizia di stima;

si precisa che i sub 21 e 22 derivano dal frazionamento del precedente sub 17.

L'immobile è così descritto:

Trattasi di un negozio al piano terra (f) con magazzino al piano seminterrato (e) in Comune di Vittorio Veneto, via Savassa Bassa n. 58, facenti parte di un fabbricato ricadente su area individuata al catasto terreni al medesimo comune, foglio 36, mappale 582 - Ente Urbano di mq 423.

Condominio: i beni del lotto fanno parte di un condominio formato dai beni medesimi e da altri tre appartamenti. Il CTU riferisce che non risulta che il condominio si sia dato un regolamento, né che sia stato nominato un amministratore. La conduzione appare di tipo familiare e non sono note eventuali pendenze a carico dei beni eseguiti.

Per una più dettagliata descrizione ed individuazione dei beni e per ogni altro approfondimento si rimanda all'elaborato di stima.

Confini: il fabbricato condominiale con scoperto pertinenziale, mappale intero 582, confina a partire da nord ed in senso orario, con mappali 584, 516 (sede stradale), 583, 336;

Il magazzino al piano sottostrada (e) confina con muri perimetrali su corte comune sub 15 e con vano scale comune sub 16, sopra con unità ad uso negozio sub.22;

il negozio al piano terra (f) confina a nord e a ovest con muri perimetrali su corte comune sub 15 a sud e a est con terrazzo, ingresso e vano scale comuni sub.16, sotto con magazzino sub 21 e sopra con altra unità residenziale sub 18.

Accesso: direttamente dalla Strada Statale di Alemagna, colà denominata Via Savassa Bassa, che ne costituisce anche confine.

Disponibilità del bene: **occupati dall'esecutato.**

Locazioni registrate: no ed opponibili: no.

Servitù: Non sussistono vincoli o servitù particolari se non per quelle venutesi a costituire a seguito della vendita frazionata del fabbricato condominiale con relativi spazi ad uso comune quali ingresso, vano scale ed area scoperta condominiale.

Notizie urbanistiche: il CTU afferma che il condominio residenziale di cui fanno parte le unità pignorate in questione è stato edificato in forza di Autorizzazione Edilizia n. 2687 del 12/09/1952, non rinvenuta nei faldoni d'archivio del Comune. Successivamente il condominio è stato oggetto di sostanziali interventi realizzati in difformità al titolo edilizio per il quali è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della L.47/85 in data 25/06/1986 con prot. n. 16507 a seguito della quale il comune ha rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 7 in data 17/01/2013. Agli atti sono emersi inoltre Autorizzazione n. 15746 del 26/07/1993 per tinteggiatura esterna; Denuncia di Inizio Attività edilizia, presentata in data 29/06/1999 con prot. n. 26878, per interventi di manutenzione straordinaria al tetto.

Sussistono lievi difformità interne che risultano sanabili con una richiesta di sanatoria ordinaria il cui costo, comprensivo di sanzione minima e imposte accessorie, viene stimato dal CTU pari a circa € 2.000,00. L'aggiornamento catastale è escluso in quanto la planimetria urbana risulta già conforme allo stato di fatto. Conteggiati in sede di valutazione.

Prezzo base ribassato: € 34.000,00 (trentaquattromila/00)
Offerta minima per la partecipazione all'asta: € 25.500,00
(venticinquemila cinquecento/00 pari al 75% del prezzo base)
Aumento in caso di gara ex art. 573 c.p.c.: € 500,00 (cinquecento/00)

CONDIZIONI DELLA VENDITA

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche con riferimento alla legge 47/1985 e al DPR 380/01, come descritti nell'elaborato di stima depositato presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso e pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito internet del Tribunale di Treviso www.tribunale.treviso.giustizia.it; su quello della Corte d'Appello di Venezia www.corteappello.venezia.it e sui portali nazionali www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.asteonline.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, che ogni interessato è tenuto a consultare e al quale si fa espresso riferimento. Con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, diritti, servitù attive e passive e fermo il disposto dell'art. 2922 c.c.

La vendita è a corpo e non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, a esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore ex art. 63 disp. att. c.c., anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

L'immobile viene venduto libero dalle formalità pregiudizievoli (iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti). Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura e spese della procedura, salvo espresso esonero dell'aggiudicatario e il disposto dell'art. 508 c.p.c.

Se l'immobile posto in vendita è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, lo stesso potrebbe essere trasferito occupato da cose e/o dall'esecutato e dal suo nucleo familiare. In tal caso l'aggiudicatario o l'assegnatario potranno chiedere al Custode giudiziario la liberazione del bene a spese della procedura con la precisazione che l'istanza di liberazione rivolta al Custode dovrà essere consegnata al professionista delegato alla vendita al più tardi contestualmente al versamento del saldo prezzo. Allo stesso modo, dovrà essere consegnata al professionista delegato la dichiarazione di esonero dalla liberazione dell'immobile. Il provvedimento di rilascio dell'immobile sarà emesso con il decreto di trasferimento (ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c.).

Ogni onere fiscale, tributario e spesa derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, così come il compenso e le spese generali spettanti al professionista delegato per le attività di trasferimento della proprietà, ai sensi del D.M. 227/2015.

Non sono comunque dovuti compensi a terzi per mediazione.

Agli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario o l'assegnatario, dichiarandosi edotti sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenseranno esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza, sia la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

La presente vendita è soggetta alle imposte di legge (imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastali fisse) secondo le aliquote previste dalla normativa in materia.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della L. 47/85 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001 purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento.

L'elaborato peritale è disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega e all'avviso di vendita, nel Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it>) e nei siti internet nei quali sarà effettuata la pubblicità.

DELL'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE

Il creditore procedente e quelli intervenuti, anche se non titolati ma riconosciuti, possono presentare un'**istanza di assegnazione del bene** per sé o a favore di un terzo, ai sensi degli artt. 588 e ss. c.p.c.

All'assegnazione si applicano le **condizioni della vendita** di cui al relativo paragrafo, in quanto compatibili.

L'istanza di assegnazione deve contenere l'**offerta di pagamento di una somma** non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente (ex art. 506 c.p.c.) ed al prezzo base determinato dal giudice nell'ordinanza di vendita (ex art. 568 c.p.c.), ai sensi dell'art. 589 c.p.c. Qualora il prezzo offerto superi quello determinato ai sensi dell'art. 506, primo comma, c.p.c., sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, avuto riguardo alle cause di prelazione che li assistono.

Nell'ipotesi vengano presentate **più istanze di assegnazione**, non essendo prevista una gara tra di esse, prevale l'offerta più alta.

Il **termine per la presentazione** dell'istanza scade 10 giorni prima del giorno fissato per la vendita.

Il **termine per il pagamento** dell'eventuale conguaglio, delle spese prededucibili, delle imposte sul trasferimento e degli eventuali crediti di grado superiore rispetto a quello dell'assegnatario è fissato in 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione al domicilio elettronico certificato che risulta dagli atti della procedura o, se l'ordinanza è formulata nel corso dell'udienza ex artt. 572 o 573 c.p.c. e l'istante è presente all'udienza, dalla data dell'udienza stessa.

Il creditore che presenta istanza di assegnazione può chiedere di **compensare il prezzo offerto con il proprio credito**, senza accessori, se ricorrono congiuntamente le due condizioni che non vi siano creditori intervenuti e che non vi siano creditori iscritti con diritto di prelazione sui beni pignorati.

CONTENUTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli interessati all'acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - potranno presentare un'**offerta irrevocabile di acquisto in forma telematica oppure in forma cartacea**.

Le offerte di acquisto dovranno essere **conformi** a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c. e contenere le **indicazioni** di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. 32/2015. Se l'offerente non intende partecipare all'asta personalmente e intende avvalersi della figura del presentatore ex art. 571 cpc, questi potrà essere solo un **procuratore legale** (avvocato) munito di procura speciale che deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e dovrà essere allegata **in copia per immagine** ex art. 12 comma 4 D.M. 32/2015 alle offerte telematiche o **in originale** per le offerte cartacee.

Al momento dell'offerta, l'offerente dovrà **dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale**; in mancanza le comunicazioni verranno eseguite presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale; oppure potrà eleggere espressamente **domicilio elettronico**, mediante indicazione di una casella pec in grado di ricevere messaggi da qualunque altra casella pec.

L'offerta dovrà contenere:

- 1) L'indicazione dell'**ufficio giudiziario** presso il quale pende la procedura con specificazione dell'**anno**, del **numero di ruolo generale** della stessa e del referente della procedura (che, nel caso di specie, è il professionista delegato);
- 2) L'indicazione del **cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, indirizzo PEC** dell'offerente.

Qualora il soggetto offerente:

- a) **risieda fuori dal territorio dello Stato italiano** e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità di questo Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12, comma 2, del DM n. 32 del 26 febbraio 2015, quale a esempio un codice di sicurezza sociale. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization;

b) **sia coniugato e si trovi in regime di comunione legale dei beni**, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Qualora si volesse escludere, in caso di aggiudicazione, il bene dalla comunione medesima, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, che dovrà rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 cod. civ. sottoscrivendola personalmente già nell'offerta, ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparso davanti al professionista delegato; nel caso in cui il coniuge rilasci la dichiarazione predetta nell'offerta, è necessario allegare anche copia del documento di identità del dichiarante; nel caso in cui il coniuge renda la dichiarazione a verbale, occorre che si presenti munito del proprio documento di identità;

c) **sia minorenne**, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

d) **agisca quale legale rappresentante di altro soggetto** dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata (in caso di ente di natura imprenditoriale) ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che attribuiscono al rappresentante o al procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita ovvero:

- in caso di incarico conferito a **terzo non amministratore** della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per **delega di amministrazione** (se prevista dallo Statuto vigente) a componente dell'organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle deliberazioni dell'organo competente dell'ente da cui risulti la delega;
- per le società con **poteri di firma congiunti** di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

È consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di **offerte per persona da nominare**.

Si precisa che **il decreto di trasferimento non potrà essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta** (specificamente: persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c., o, infine, soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta o partecipato all'asta un avvocato munito di procura speciale; la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio).

3) **La data e l'ora fissate** per l'inizio delle operazioni di vendita;

4) **I dati identificativi dell'immobile** per il quale l'offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente a ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita in più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formati e ordinati (primo, secondo, terzo, ecc.) nell'avviso di vendita.

5) **L'indicazione del prezzo offerto**, che, a pena di inefficacia dell'offerta, non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, precisato alla voce Offerta minima per la partecipazione all'asta (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015) e il termine per il relativo pagamento.

6) L'indicazione dell'importo versato a titolo di **cauzione**; tale importo non potrà essere inferiore al **10,00% dell'importo offerto**;

7) **La data, l'orario e il numero di CRO del bonifico** effettuato per il versamento della cauzione nel caso di offerta telematica; il **riferimento all'assegno circolare non trasferibile** (numero dell'assegno, banca emittente, data di emissione) emesso per l'importo versato a titolo di cauzione nel caso di offerta cartacea;

8) **Il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma** oggetto del bonifico di cui al precedente n. 7) nel caso di offerta telematica.

9) L'indicazione dell'**indirizzo di posta elettronica certificata** o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste. Si precisa che quest'ultima modalità di trasmissione dell'offerta, ovvero a mezzo della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta a' sensi dell'art. 12 comma 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/2015 sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. 32/2015, nel caso di offerta telematica.

10) L'espressa **dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del contenuto dell'avviso di vendita**.

Le offerte di acquisto telematiche dovranno essere **presentate e pervenire entro le ore 13:00 del giorno precedente la data della vendita** tramite il modulo web "Offerta Telematica" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell'offerta per partecipare all'esperimento di vendita e al quale è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.garavirtuale.it. Dal modulo web e dal sito <https://pvp.giustizia.it>, è scaricabile il "Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica".

Le offerte di acquisto in forma cartacea dovranno essere **presentate entro le ore 13:00 del giorno lavorativo precedente alla data della vendita, in busta chiusa** sulla quale dovranno risultare esclusivamente il nome e cognome, il numero di cellulare, l'indirizzo postale e quello elettronico (e-mail) del **soggetto che la presenta**, la data della vendita (**non l'ora**) e il nome e cognome del professionista delegato; la busta deve essere consegnata presso lo studio del professionista delegato, in Treviso, Via Callalta 31/E (n.b.: taluni apparecchi navigatori non rilevano *Via Callalta* nel Comune di Treviso: occorre allora indicare *Strada Callalta*). L'accesso allo studio del professionista delegato può avvenire **solo previo appuntamento**, da prendersi mediante e-mail all'indirizzo **rpp@pucher.pro** oppure pec **rpp@pec.pucher.pro**.

Le offerte di acquisto devono essere presentate in bollo (attualmente pari a € 16,00) da versarsi in modalità telematica per le offerte telematiche (segnatamente tramite carta di credito o bonifico bancario) tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali" presente sul Portale dei Servizi Telematici <https://pst.giustizia.it>, seguendo le istruzioni indicate nel "Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica". Per le offerte cartacee, la marca deve essere applicata sull'offerta a cura dell'offerente.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente per le offerte telematiche, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata. In alternativa, è possibile trasmettere l'offerta e i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6 comma 4 del D.P.R. 68/2005 e il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio (o in un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (questa modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. 32/2015).

L'offerta dovrà essere sottoscritta in originale, per le offerte cartacee.

L'offerta d'acquisto telematica e i relativi documenti allegati dovranno essere **inviati all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia** offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderanno depositati nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Si segnala che il file contenente l'offerta così come generato dal portale non deve essere aperto o rinominato pena il rifiuto da parte del sistema ricevente.

Le offerte telematiche dovranno essere conformi a quanto stabilito dagli artt. 12 e segg. del D.M. 32/2015 - e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" - e alle disposizioni stabilite dal Tribunale (da intendersi qui integralmente richiamate).

Nei **casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi** del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15 primo comma del DM n. 32/2015, i gestori ne daranno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiederanno di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti

internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 cpc. In tali casi l'offerta sarà formulata a mezzo telefax al recapito della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari indicato dal gestore nell'avviso con il quale ha dato notizia agli interessati del programmato mancato funzionamento dei sistemi informatici a norma del citato art. 15. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

Nei **casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati** o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, del DM n. 32/2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

L'offerta d'acquisto cartacea, con i relativi allegati, dovrà essere **consegnata presso lo studio del professionista delegato**, come sopra indicato.

Le offerte cartacee non sono soggette a un vincolo di forma ma è necessario che contengano tutte le **indicazioni di cui al presente avviso** e dalla normativa vigente.

All'offerta telematica dovrà essere allegata la **documentazione attestante il versamento della cauzione** (copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario con causale «ESEC. IMM. RGE 683/2016 Tribunale di Treviso, versamento cauzione», per un importo pari o superiore al 10,00% del **prezzo offerto**; detta somma sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

Per l'offerta telematica l'importo della **cauzione deve essere versato esclusivamente tramite bonifico bancario** sul conto corrente intestato alla procedura «ESEC. IMM. RGE 683/2016 Tribunale di Treviso» al seguente IBAN IT25 C058 5612 0011 3757 1422 736, presso Banca Popolare dell'Alto Adige – Filiale di Treviso/Piazza San Vito).

Il già menzionato **bonifico dovrà essere eseguito in tempo utile** affinché la cauzione risulti accreditata, al momento dell'apertura delle buste, sul conto corrente intestato alla procedura (si avverte che entro l'orario indicato dovrà essere generata anche la ricevuta di consegna) e quindi in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta.

Nel caso in cui, nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista delegato **non riscontri l'accredito delle somme** sul conto corrente della procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile.

Nel caso di offerta cartacea, la cauzione dovrà essere allegata all'offerta stessa, nella forma di **assegno circolare non trasferibile**, intestato "ESEC. IMM. RGE 683/2016 Tribunale di Treviso" per un importo pari o superiore al 10,00% del **prezzo offerto**.

In **caso di mancata aggiudicazione**, nel caso di offerta telematica, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto di eventuali oneri bancari) sarà restituito all'offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che, nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara, il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte dei rilanci.

La **restituzione della cauzione**, sempre nel caso di offerta telematica, avrà luogo esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione.

Nel caso di offerta cartacea, invece, la **restituzione dell'assegno** avverrà immediatamente dopo la conclusione dell'esperimento di vendita e la redazione del relativo verbale.

ALLEGATI ALL'OFFERTA

All'offerta dovranno essere allegati:

a) copia del **documento d'identità** e del **codice fiscale** del soggetto offerente;

b) se il soggetto offerente è **coniugato in regime di comunione legale dei beni**, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 cod. civ. allegandola all'offerta;

c) se il soggetto **offerente è extracomunitario**, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

d) se il soggetto **offerente è minorenne**, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;

e) se l'**offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto**, dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di **30 giorni** prima, in caso di ente di natura imprenditoriale, ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri, ovvero la procura o l'atto di nomina che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell'ente ai fini della partecipazione alla vendita ovvero:

- in caso di **incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente**: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

- per le società commerciali o enti, **in caso di incarico conferito per delega di amministrazione** (se prevista dallo statuto vigente) a componente dell'organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle delibere dell'organo competente dell'ente da cui risulti la delega;

- per le società commerciali con **poteri di firma congiunti di più soci amministratori**, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

f) **richiesta di agevolazioni fiscali** (a esempio "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo;

g) in caso di **offerta formulata da più persone** alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica: la procura dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e potrà essere allegata anche in copia per immagine;

h) **dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del contenuto dell'avviso di vendita.**

DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DELLA VENDITA

L'offerta e la partecipazione alla vendita senza incanto sono soggette alla seguente disciplina.

L'offerta presentata è irrevocabile salvo le eccezioni previste dall'art. 571 c.p.c.; essa peraltro non dà diritto all'acquisto restando in facoltà del Giudice dell'esecuzione sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c.

I creditori e gli offerenti che hanno presentato l'offerta telematicamente sono invitati a **partecipare telematicamente all'udienza ex art. 572 c.p.c.** per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara **esclusivamente tramite l'area riservata del sito www.garavirtuale.it**. L'apertura delle buste telematiche avverrà alle ore 10:30.

I creditori e gli offerenti che hanno presentato l'offerta in forma cartacea sono invitati a **partecipare di persona all'udienza ex art. 572 c.p.c.** per la deliberazione sulle offerte presentate in forma cartacea ciascun creditore è tenuto a presentarsi nella sala delle aste telematiche, messa a disposizione dal Gestore delle vendite telematiche Edicom Finance S.r.l. (C.F. 05091140961, iscritto al registro delle vendite telematiche di cui all'art. 3 del DM n. 32/2015) **presso Aste 33 Srl**, in via Strada Vecchia di San Pelaio n. 20, Treviso (TV) alle ore 09:30.

A quell'ora il professionista delegato procederà all'esame delle offerte e alle relative deliberazioni secondo il disposto degli artt. 572 e 573 c.p.c.

Covid-19 - distanziamento

Nel caso in cui l'**afflusso dei partecipanti** sia eccessivo rispetto alle **dimensioni della sala** messa a disposizione per l'esperimento di vendita, l'esperimento sarà sospeso e il professionista delegato ne darà comunicazione **entro tre**

ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai recapiti telefonici e/o email indicati dai presentatori delle offerte sulle rispettive buste; successivamente, lo scrivente chiederà la disponibilità di una sala più capiente e comunicherà a coloro che hanno presentato le offerte l'ora, la data e il luogo nel quale le operazioni saranno riprese.

Per la stessa ragione di tutela della salute pubblica, alle operazioni saranno ammesse le **sole persone offerenti**.

In seguito alle necessarie verifiche sulla regolarità formale della partecipazione e sul versamento della cauzione, il professionista delegato provvederà **all'ammissione o meno dei partecipanti alla vendita**. Qualora siano presentate più offerte, il professionista delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti a una vendita sincrona sull'offerta più alta e in caso di gara, gli eventuali rilanci saranno formulati nella medesima unità di tempo.

Ai sensi dell'art. 20 del D.M. 32/2015 **alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte**, con modalità telematiche o di persona, il Giudice, e il cancelliere. Con le medesime modalità possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal professionista delegato.

Il gestore della vendita telematica, a norma dell'art. 16 del D.M. 32/2015, provvederà, non meno di trenta minuti prima delle operazioni di vendita, a inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'offerente in fase di compilazione dell'offerta un **invito a connettersi e le relative credenziali di accesso** per accedere alla console lato utente.

Il portale del gestore della vendita telematica assicura **l'accesso degli offerenti al documento informatico contenente i dati delle offerte** e sostituisce i nominativi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurarne l'anonimato.

In caso di **mancata comparizione telematica o personal all'udienza** ex artt. 572 e 573 c.p.c.: a) ove si tratti dell'unico offerente o b) ove l'offerta da egli presentata sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni, e non si proceda a gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti, ovvero c) una volta disposta la gara non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell'offerta da egli presentata, il bene gli sarà comunque aggiudicato.

IN CASO DI OFFERTA UNICA, se **pari o superiore al prezzo stabilito nell'avviso di vendita**, essa è senz'altro accolta.

Se il **prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita in misura non superiore a un quarto**, si opererà come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che ricorra una **seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore**, il professionista delegato disporrà, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda a un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);
- **qualora non sussistano tali specifiche circostanze e un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile**, necessariamente a prezzo almeno pari a quello base, il bene sarà assegnato al creditore;
- **qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile**, il bene sarà aggiudicato all'unico offerente.

Si precisa che anche in caso di mancata comparizione telematica da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.

IN CASO DI PLURALITÀ DI OFFERTE VALIDE e di **assenza o mancata adesione da parte di tutti alla gara** prevista dall'art. 573 cpc il professionista delegato accoglierà l'offerta più alta o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e con parità di condizioni.

Ai fini **dell'individuazione della migliore offerta**, il professionista delegato dovrà tenere conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento e di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta. Nel caso in cui sia stato determinante per l'aggiudicazione il termine indicato dall'offerente per il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine da lui stesso indicato a pena di decadenza.

In caso di più offerenti, e anche in presenza di istanze di assegnazione, il professionista delegato inviterà gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

La gara si svolgerà il **giorno stesso stabilito per l'esame delle offerte, subito dopo esaurite le relative operazioni**, sulla base dell'offerta più alta. La gara verrà vinta da chi tra i partecipanti avrà effettuato il rilancio più alto. L'entità del rilancio è stabilita dal professionista delegato in una forbice ricompresa tra l'1,00% e il 5,00% del prezzo base ed è indicata nel presente avviso alla voce: rilancio minimo in caso di gara ex art. 573 c.p.c.

Ai partecipanti è assegnato un **termine compreso tra 1 e 3 minuti entro il quale effettuare ogni rilancio**. Non sono validi rilanci inferiori al minimo come stabilito alla voce "Aumento in caso di gara ex art. 573 c.p.c.", né effettuati dopo che sia scaduto il termine stabilito dal professionista delegato. Il termine verrà indicato dal professionista delegato al momento dell'apertura della gara.

Il **termine per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal professionista delegato**, previo accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta. È rimessa al professionista delegato la valutazione dell'ordine con il quale i rilanci vengono effettuati.

I **rilanci effettuati verranno riportati nel portale** del gestore della vendita telematica e resi visibili a tutti coloro che partecipano alle operazioni di vendita.

L'**offerente dell'ultimo rilancio, che non sia superato da altri nel termine stabilito, avrà vinto la gara**. Se non ci sono istanze di assegnazione valide, il bene sarà definitivamente aggiudicato al vincitore della gara.

Quando all'esito della gara tra gli offerenti **l'offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo indicato nell'ordinanza di vendita**, il bene è senz'altro aggiudicato.

Se **l'offerta più alta o più vantaggiosa è inferiore al prezzo base**:

- qualora un creditore abbia proposto **istanza di assegnazione dell'immobile**, necessariamente a prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora **nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile**, il bene è aggiudicato al miglior offerente.

Non potranno essere esaminate **offerte pervenute dopo scaduto il termine assegnato** per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione, al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 586 c.p.c.

AGGIUDICAZIONE E ASSEGNAZIONE

In caso di **rifiuto dell'acquisto**, la cauzione sarà trattenuta e si procederà successivamente alla **vendita in danno**.

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta ex art. 579 c.p.c. e sia rimasto **aggiudicatario per persona da nominare**, egli dovrà dichiarare al professionista delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale notarile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

Il creditore che è rimasto **assegnatario a favore di un terzo** dovrà dichiarare al professionista delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome di colui a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti i poteri e le autorizzazioni eventualmente necessari. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione della istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

In caso di **aggiudicazione** l'aggiudicatario è tenuto a versare entro il **termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione** (salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato dall'offerente stesso) **il saldo prezzo e le spese per gli oneri tributari e gli altri esborsi** connessi al trasferimento del bene come quantificati dal professionista delegato, esclusivamente mediante **bonifico bancario** al conto corrente intestato alla procedura, alle coordinate IBAN: IT25 C058 5612 0011 3757 1422 736, intestato "ESEC. IMM. RGE 683/2016 Tribunale di

Treviso", con causale "saldo prezzo di trasferimento e spese".

In caso di **assegnazione** l'assegnatario è tenuto a versare entro il **termine massimo di 60 giorni** il prezzo offerto decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione al domicilio elettronico certificato che risulta dagli atti della procedura o, se l'ordinanza è formulata nel corso dell'udienza ex artt. 572 o 573 c.p.c. e l'istante è presente all'udienza, dalla data dell'udienza stessa, esclusivamente mediante **bonifico bancario** al conto corrente intestato alla procedura, alle coordinate IBAN: IT25 C058 5612 0011 3757 1422 736, intestato "ESEC. IMM. RGE 683/2016 Tribunale di Treviso", con causale "offerta di assegnazione".

L'aggiudicatario e l'assegnatario sono altresì tenuti al versamento, sempre mediante bonifico bancario al conto corrente della procedura, **entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, degli eventuali oneri, diritti e spese di vendita per la differenza**, qualora risultassero di importo maggiore a quello come sopra quantificato.

In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c. L'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c.

Nel caso di **inadempimento dell'assegnatario**, si applicano per analogia gli artt. 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.

Ai sensi dell'art. 585 c.p.c., l'aggiudicatario potrà **versare il prezzo tramite mutuo ipotecario** con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi preventivamente alle banche che offrono detto servizio. In tal caso dovrà darne espressa comunicazione al professionista delegato.

In caso di **richiesta ex art. 41 T.U.B.** il creditore fondiario dovrà depositare nota riepilogativa di precisazione del credito entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione, con specifica indicazione delle modalità tramite le quali potrà essere effettuato il pagamento con indicazione dell'IBAN relativo al conto su cui le somme potranno essere versate dall'aggiudicatario tramite bonifico e infine con l'espresso impegno a comunicare immediatamente al professionista delegato l'avvenuto pagamento a opera dell'aggiudicatario. A fronte di tale istanza il professionista delegato, verificata la nota di precisazione del credito sulla base della documentazione in atti e tenuto conto con approssimazione per eccesso dell'entità delle somme che godono o godranno della prededuzione, comunicherà all'aggiudicatario e per conoscenza al creditore fondiario quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura. La parte del residuo prezzo spettante al creditore fondiario verrà determinata dal professionista delegato come segue: a) in misura non superiore al 70,00-75,00% del ricavato della vendita, qualora tale ricavato superi gli euro 50.000,00.=; b) in misura non superiore al 50,00% qualora il ricavato sia inferiore a euro 50.000,00.= e a condizione che il creditore fondiario sia il creditore procedente. In difetto di tale condizione l'istanza potrà essere rigettata. Qualora il saldo prezzo sia stato già versato alla procedura dall'aggiudicatario, il versamento di quanto spetta al creditore fondiario sarà effettuato dal professionista delegato.

Qualora il **creditore fondiario non provvedesse al deposito della nota riepilogativa** di precisazione del credito nel termine sopra indicato, il professionista delegato procederà al pagamento di una somma come sopra determinata. Il pagamento al creditore fondiario si intende effettuato con efficacia provvisoria.

In caso di **difformità costruttiva** l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della L. 47/85 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall'Autorità Giudiziaria.

DISPOSIZIONI GENERALI

Trovano applicazione, **per quanto sopra non specificamente stabilito**, le disposizioni di cui agli artt. 591 bis e 570 e ss. c.p.c., la normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. e il D.M. 32/2015 (pubblicato sul sito www.garavirtuale.it), anche per il caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia.it, nonché le vigenti norme di legge.

La partecipazione alla vendita **implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso e nella relazione di stima.**

* * * * *

Il sottoscritto delegato effettuerà presso il proprio Studio - sito in Treviso via Callalta, 31/E, Treviso (TV), tel. 0422 582999, mail rpp@pucher.pro, pec rpp@pec.pucher.pro - tutte quelle attività che, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, fatta eccezione per gli esperimenti di vendita che saranno tenuti presso la sala Aste Telematiche messa a disposizione dal Gestore delle vendite telematiche incaricato, Edicom Finance S.r.l. sita in Treviso (TV), via Strada Vecchia di San Pelaio, n. 20, presso Aste 33 S.r.l.

Maggiori informazioni circa gli immobili potranno essere reperite consultando l'elaborato di stima dei beni posti in vendita e presso il custode giudiziario:

Aste 33 s.r.l., con sede in Treviso, Strada Vecchia di San Pelajo, 20, tel. 0422 693028, fax 0422 316032, e-mail info@aste33.com, pec aste33@pec.it.

con il quale è possibile fissare appuntamenti per visite, **tassativamente dopo che la richiesta di visita dell'immobile sia stata formulata al custode stesso mediante il PVP del Ministero della Giustizia** (<https://pvp.giustizia.it>) .

Per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione in via telematica è possibile contattare il Contact Center del Gruppo Edicom Finance Srl attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle ore 18:00, mediante i seguenti mezzi di contatto:

- Help Desk: 041-8622235.
- E-mail: vendite telematiche@edicomsrl.it.
- Chat online: disponibile sul portale www.garavirtuale.it.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alle vendite contattare il professionista delegato.

Per quanto sopra non specificamente stabilito, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 591 bis e 570 ss. c.p.c. e le vigenti norme di legge.

Treviso, lì 23.01.2023

il professionista delegato
dott. Riccardo Pucher Prencis
